

COMUNE DI SCARNAFIGI

Provincia di Cuneo

Corso Carlo Alberto n. 1 – 12030 SCARNAFIGI – CN

TEL. 0175/74101 – 74402 – FAX 0175/74619

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA RURALE

APPROVATO CON D.C.C. n° 15 in data 23/06/2000

MODIFICATO CON D.C.C. n° 1 in data 07/04/2014

CAPO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO SVOLGIMENTO COMPITI DI POLIZIA RURALE

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

Col presente regolamento è disciplinata la materia relativa alla polizia rurale, in base alla potestà regolamentare conferita al Comune in linea generale dalla Legge 142/90.

ARTICOLO 2

Compiti di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare l'osservanza delle norme del presente Regolamento e di tutte quelle altre norme previste dai Codici Civili e Penali e da Leggi e Regolamenti speciali relativi ai pascoli, alla difesa della proprietà campestre, alla manutenzione dei canali e fossi, alla pulizia e manutenzione delle strade vicinali, alla caccia e pesca, all'industria del latte, ecc.

CAPO 2

DIFESA DELLA PROPRIETA'

ARTICOLO 3

Passaggi nei fondi di proprietà altrui

E' vietato il passaggio abusivo o senza necessità attraverso i fondi di proprietà altrui anche se non muniti di recinti e dei ripari di cui all'articolo 637 del Codice Penale.

Il diritto di passaggio sui fondi altrui deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni all'altrui proprietà, che possono derivare dall'esercizio stesso.

ARTICOLO 4

Accensione di fuochi

Non si può dare fuoco alla campagna, a distanza inferiore a metri 100 (cento) dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Oltre all'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

ARTICOLO 5

Distanze per fossi , canali ed alberi, strutture di sostegno per gli impianti frutticoli

In materia si osservano le norme degli articoli 891, 892 e 893 del Codice Civile.

In ogni caso , la distanza delle piantagioni o siepi del ciglio esterno del fosso laterale alla strada o, in sua mancanza, dal piede della scarpata, dovrà essere la seguente:

- a) mt. 5 (cinque) per alberi di alto fusto (qualora il canale non sia a confine, nel caso contrario valgono le prescrizioni successive) *e per le strutture di sostegno per gli impianti frutticoli, esclusi gli ancoraggi dei tiranti che potranno essere posizionati a distanza inferiore, purchè adeguatamente segnalati*
- b) mt. 3 (tre) per alberi fino a tre metri *e per le strutture di sostegno per gli impianti frutticoli, esclusi gli ancoraggi dei tiranti che potranno essere posizionati a distanza inferiore, purchè adeguatamente segnalati*
- c) mt. 1 (uno) per siepi vive anche a carattere stagionale fino a un metro, mt. 3 (tre) per tutte le altre di maggiore altezza (mais, girasole, ecc.).

Con atto deliberativo di competenza della Giunta comunale l'Amministrazione può derogare ai minimi sopra previsti qualora sussista motivo di pubblico interesse.

La maggiore distanza, in deroga al disposto dell'art.892 del Codice Civile, per impianti di pioppi ed alberi di alto fusto esclusi quelli da frutta dai confini dei beni privati, nel territorio Comunale è fissato come segue:

- metri tre per piantagioni a vivaio. Le piantine costituenti il vivaio dovranno comunque essere rimosse entro tre anni dalla loro messa a dimora.
- metri dodici per filare unico di piante
- metri dodici per piantagioni di tipo intensivo
- metri venti per i pioppi dalle case di civile abitazione.

La maggiore distanza, in deroga al disposto dell'art. 892 del Codice Civile, per impianti di alberi di non alto fusto, così come definiti dall'art. 892 del C.C. dai confini dei beni privati nel territorio Comunale è fissato come segue:

- metri tre a filare unico di piante
- metri tre per impianti intensivi.

Per la messa a dimora di piante nei giardini e nei cortili compreso nel centro abitato perimetrato dagli strumenti urbanistici, si osservano le distanze minime previste dall'art. 892 del Codice Civile con ammissione di deroga solo per gli spazi pubblici a discrezione dell'Amministrazione.

I pioppi, in atto esistenti messi a dimora a distanza inferiore a quelle sopra previste, dovranno essere abbattuti e non più sostituiti entro dieci anni dalla messa a dimora.

Gli alberi fino a tre metri, in atto esistenti messi a dimora a distanza inferiore a quelle sopra previste, non potranno più essere sostituiti.

Sono fatti salvi gli accordi fra le parti che prevedano distanze diverse da quelle indicate.

Il confine deve essere sempre inteso fra proprietà private anche se non contigue, come nel caso di interposta proprietà pubblica (strade, canali, ferrovie).

ARTICOLO 6

Abbeveramento animali

E' vietato lasciare scendere per le strade il bestiame ad abbeverarsi in fossi e canali laterali a meno che siano stati costruiti appositi abbeveratoi, previa autorizzazione della competente Autorità.

ARTICOLO 7

Spigolature e raspolature

Appartengono al proprietario del terreno non solo i frutti attaccati agli alberi, ma anche quelli caduti al suolo dalle piante purchè la caduta avvenga nel terreno stesso.

I frutti pendenti dai rami sporgenti sul terreno altrui, o sulle pubbliche vie e piazze, appartengono rispettivamente al proprietario del terreno su cui il ramo sporge ed al primo raccoglitore .

Al termine del raccolto ed ove ciò non sia stato espressamente vietato dal proprietario del fondo, è ammessa la raccolta sul terreno dei frutti o prodotti rimasti.

Sempre che i proprietari non si oppongano è ammessa anche la raccolta di ramoscelli di legna secca nei boschi.

CAPO 3

PASCOLI SUI BENI PRIVATI E PUBBLICI

ARTICOLO 8

Pascolo sulla proprietà altrui

Senza il consenso dell'avente diritto, è vietato, in qualsiasi epoca dell'anno, il pascolo sulla proprietà altrui.

ARTICOLO 9

Pascolo lungo le strade pubbliche e private

E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi specie lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade pubbliche o d'uso pubblico.

ARTICOLO 10

Pascolo abusivo di bestiame non custodito

Fermo restando le disposizioni degli articoli 843 comma 2 e 3 e 925 del Codice Civile e fatta salva la competenza dell'Autorità Giudiziaria per determinare ed assicurare il risarcimento dell'eventuale danno patito, il bestiame sorpreso a pascolare abusivamente e senza custodia su fondi comunali o di proprietà altrui o lungo la strada, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia rintracciato il proprietario.

ARTICOLO 11

Custodia e conduzione del bestiame

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito con impianti meccanici adeguati o da persone capaci ed in numero sufficiente in modo da impedirne la fuga o sconfinamento sui fondi non concessi ed a evitare che rechi molestia ai passanti

Per quanto riguarda la circolazione del bestiame sulle vie e strade pubbliche, si osserverà quanto stabilito dall'articolo 131 T.U. delle norme sulla circolazione stradale.

ARTICOLO 12

Pascolo nelle ore notturne

Durante le ore notturne, il pascolo è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti che rendano impossibile lo sbandamento degli animali.

ARTICOLO 13

Comunione di pascoli privati e pubblici

Sui beni demaniali del Comune è proibito il pascolo senza apposita autorizzazione del Sindaco, che viene rilasciata previo pagamento dei relativi diritti e sulla quale dovranno essere indicati il modo ed il tempo dell'uso.

ARTICOLO 14

Difesa della sicurezza e dell'ordine pubblico

I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendano pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, saranno passibili di contravvenzione.

CAPO 4

DIFESA DELLE PIANTE DALLE MALATTIE E DAGLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

ARTICOLO 15

Denuncia obbligatoria

I proprietari ed i coltivatori dei terreni comunque coltivati, hanno l'obbligo di denunciare al Sindaco l'eventuale comparsa di crittogame parassitarie e di parassiti nei loro fondi e nei fondi confinanti entro tre giorni dalla constatazione.

Gli stessi dovranno, nel procedere ai trattamenti con fitofarmaci, osservare scrupolosamente le norme precauzionali di cui all'allegato 1, sez. III lett. B del D.P.R. 3.6.1968 N. 1255.

ARTICOLO 16

Cartelli indicativi per esche avvelenate

Qualora su determinati terreni, si spargessero, a scopo di protezione agricola, esche avvelenate, tale circostanza dovrà essere segnalata con cartelli ben visibili da porsi, a cura dei proprietari, ai confini dei terreni medesimi.

ARTICOLO 17

Granoturco

Al fine evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli del granturco devono essere consumati non oltre il mese di aprile.

CAPO V

STRADE

ARTICOLO 18

Strade pubbliche

E' vietato fare opere, depositi, ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali in modo da pregiudicare il libero transito o di alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.

E' pure vietato condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta e dimensione, che compromettano il buono stato delle strade e di danneggiare il sedime stradale, ed i manufatti con carri, con gli strumenti agrari ed in qualsiasi altro modo.

ARTICOLO 19

Recisione di rami protesi e di radici

In materia si osservano le norme dell'art.896 del Codice Civile.

In ogni caso, i proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a fare tagliare i rami di piante che si protendono oltre il confine di proprietà.

In caso di trascuratezza da parte del proprietario o di sua inadempienza, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà compiere dette operazioni a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

ARTICOLO 20

Aratura

I frontisti delle strade pubbliche o gravate da servitù pubblica non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capitagna o cavezzaglia per rivolgere l'aratro, le bestie ed i mezzi meccanici, senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

CAPO 6 ACQUE

ARTICOLO 21

Acque

Ai fini del presente regolamento le acque che scorrono nel territorio del Comune di Scarnafigi, vengono suddivise in:

- a) acque pubbliche
- b) acque di interesse pubblico
- c) acque private

Sono considerate acque pubbliche, nel territorio di Scarnafigi le acque del Fiume Varaita.

E' fatto assoluto divieto di eseguire opere di qualsiasi natura da parte di privati sul corso della citata acqua pubblica.

E' fatto divieto assoluto a chiunque effettuare derivazioni , apportare qualsiasi variazione od innovazione nel corso dell'acqua pubblica , mediante la formazione nell'alveo del fiume, di chiuse, pietraie, escavamenti di canali di invito alle derivazioni ed altre simili opere ancorchè instabili, senza averne ottenuta preventiva autorizzazione scritta dalle competenti Autorità.

Sono a carico degli Enti competenti le opere che per qualsiasi causa si rendessero necessarie.

Sono acque di interesse pubblico:

- Le acque che per portata, ampiezza del bacino imbrifero ed in relazione al sistema idrografico assumono interesse in una zona limitata e per un numero limitato di utenti.
- La manutenzione dei canali consortili (per la parte di competenza come specificato al successivo art. 22) è a totale carico del Consorzio utilizzatore ferma restando la competenza dei proprietari dei fondi posti sui lati dei canali per quanto riguarda le sponde.
- La manutenzione di tutti gli altri canali delle acque di interesse pubblico è a carico dei proprietari dei fondi posti ai lati dei canali stessi se utilizzatori, salvo eventuale accordo con gli utenti.

Qualora i proprietari dei fondi posti sui lati dei canali (frontisti) non siano utilizzatori delle acque dei canali stessi, i lavori di manutenzione dovranno essere eseguiti in compartecipazione al 50% tra utilizzatori e proprietari frontisti.

Con la manutenzione del canale si deve:

- a) assicurare il regolare deflusso delle acque senza alterarne il corso, tenendo costantemente sgombri i canali, le cui acque sono di interesse pubblico, da erbe, arboscelli, cespugli ed ogni altra cosa che possa , anche minimamente, costituire ostacolo al libero scorrere delle acque, devono inoltre essere mantenute sgombrere le sponde laterali per una profondità minima di cm 60;
- b) pulire inoltre almeno una volta all'anno i canali le cui acque sono di interesse pubblico con l'eliminazione idonea del materiale di risulta e di spurgo;

Per i lavori di manutenzione straordinaria che interessano i corsi d'acqua di interesse pubblico deve essere data comunicazione scritta al Sindaco anche da uno solo dei proprietari interessati, oltre all'ottenimento del prescritto provvedimento autorizzativo: denuncia inizio attività e autorizzazione edilizia.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale concedere contributi ai consorzi regolarmente funzionanti partecipanti ai lavori di qualsiasi natura eseguiti per il corretto scorrere delle acque aventi natura di interesse pubblico.

E' facoltà del Sindaco, qualora cause particolari come pericoli di allagamenti o per cause di depositi che mettessero in pericolo l'igiene pubblica, a richiedere lavori di straordinaria pulizia.

Sono altresì a carico degli utenti delle acque di interesse pubblico le paratoie ovvero i portelli mobili in metallo che permettono di regolare il flusso delle acque di un canale.

Sono acque private nel territorio di Scarnafigi le acque che scorrono nei fossi di scolo.

La manutenzione dei citati fossi è a totale carico dei proprietari dei fondi attraversati salvo eventuale accordo con gli utenti.

I proprietari dovranno:

- d) provvedere ad assicurare il regolare deflusso delle acque senza alterare il corso tenendo costantemente sgombri i fossi da erbe, arboscelli, cespugli e da ogni altra cosa che possa, anche minimamente, costituire intralcio al libero scorrere delle acque devono inoltre essere mantenute sgombrare le sponde laterali per una profondità minima di cm 60.
- e) Pulendo almeno una volta all'anno i fossi e a provvedere a loro totale carico, all'eliminazione idonea del materiale di spurgo.

I fossi e canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli in confine tra particelle di proprietà privata, anche se di unico proprietario, non possono essere eliminati senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso, da sottoporre ad approvazione dell'Ufficio competente del Comune. Altresì non può essere ridotta la dimensione se non sono previste adeguate misure di compensazione.

Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi una rete di affossature che garantisca almeno la preesistente capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

~~E' di norma vietato l'intubamento dei fossi di scolo senza garantire il normale deflusso delle acque dei fondi posti sui lati dei fossi stessi. L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile del servizio con vincolo di precarietà. I lavori sono subordinati alle disposizioni urbanistiche vigenti al momento dell'intervento.~~

Le tombinature sono di norma vietate. Possono essere concesse nei seguenti casi, previa autorizzazione dell'Ufficio competente:

- *Per l'accesso ai fondi o alle abitazioni per una lunghezza massima per ciascun tratto tombinato di metri sei*

- *Per canali irrigui, non di scolo, sono consentite tombinature di lunghezza maggiore a condizione che siano inseriti dei pozzetti di ispezione dotati di idoneo chiusino ogni venti metri di condotta, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune e al rilascio del parere idraulico del Consorzio, ove esistente.*

- *Qualora si verifichi la necessità di consolidamento delle banchine o delle sponde, possono essere impiegate canalette in calcestruzzo, anche prefabbricate, purchè a sezione aperta, previo rilascio del titolo abilitativo da parte dell'Ufficio competente.*

Per lo scavo di nuovi fossi e per nuove canalizzazioni irrigue all'interno dei fondi di proprietà privata si osservano le norme sulle distanze dai confini di proprietà di cui all'art. 891 del Codice Civile.

~~Sono altresì acque private le acque che scorrono nei canali irrigui. E' canale irriguo un corso d'acqua di ridotte dimensioni atto alle irrigazioni del terreno agricolo.~~

Qualora i proprietari dei fondi posti sui lati dei canali e gli utilizzatori non provvedano all'adempimento delle prescrizioni di cui sopra l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio a seguito diffida scritta nel termine di 15 giorni dalla notifica della stessa. Le spese saranno addebitate ai proprietari frontisti e agli utilizzatori.

ARTICOLO 22

Competenza dei consorzi – norma sostitutiva

In attesa di regolamentazione specifica da parte dei Consorzi Irrigui la loro competenza deve così intendersi:

- Per il Canale Molino: a valle fino allo spartitore Cartignana presso il Caseificio Quaglia in corrispondenza di Via Marconi; per il ramo dell'Olmo e di S. Sebastiano fino allo spartitore cimitero.
- Per il Canale Commenda: a valle fino all'intersezione con la strada della Revalanca per la Cascina Fornaca.

ARTICOLO 23

Derivazione e custodia delle acque

I proprietari degli appezzamenti confinanti con i corsi d'acqua di cui all'art. 21 comma 1 lett. a) b e c) sono obbligati ad una accurata manutenzione delle ripe, curandone la funzionalità ai fini del contenimento acque, in modo da non arrecare danni alle proprietà confinanti e/o frontiste , provvedendo altresì ad eliminare anche la vegetazione spontanea ad eccezione delle piantagioni effettuate nell'ultimo anno.

Sono vietate le derivazioni abusive, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde , le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua , la posa di tronchi d'alberi e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei torrenti e canali irrigatori od industriali e di fare opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

Relativamente alle piantagioni a capitozza le quali devono avere interdistanza di ml 5,0 sono vietate distanze minori di 1 metro, misurato in orizzontale, dal piede dell'argine e comunque non meno di cm 50 dal ciglio superiore dell'argine, così come meglio specificato negli schemi grafici qui di seguito rappresentati:

E' comunque vietata la piantumazione di alberi ad alto fusto e lungo le sponde di canali di acque di interesse pubblico e privato .

Per gli alberi di alto fusto lungo acque pubbliche (Torrente Varaita) si deve rispettare la distanza di mt 1 dal ciglio.

I piantamenti di alto fusto esistenti alla data di approvazione e di esecuzione del presente regolamento che si trovano a distanza minore di quella fissata, ad esclusione di quelle radicate nell'alveo, dovranno essere abbattuti quando il diametro delle piante, misurato all'altezza di mt 1.30 dal suolo, avrà raggiunto la lunghezza di cm 45 (quarantacinque). Le piante, messe a dimora a distanza inferiore nell'ultimo anno, dovranno essere comunque spostate o abbattute

ARTICOLO 24

Inquinamento

E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi d'acqua sia pubblici che privati, col getto di qualsiasi materia nociva per la pesca oppure scaricando allo stato brutale le acque, reflue (liquami) provenienti dalle stalle e dalle abitazioni (vedi leggi regionali n. 34/74, n. 23/75 e n. 49/77 nonché D.Lgs 152/99 e criteri, metodologie e norme tecniche generali della stessa legge.

ARTICOLO 25

Arginatura

I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente od in contatto alle strade, sono obbligati ad impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime ed ogni guasto al corso stradale e sue pertinenze.

ARTICOLO 26

Sanzioni amministrative

Le trasgressioni di cui agli artt. 22,23,24, comportano il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e stabilite dalla normativa vigente in materia e qualora mancante nella misura minima di £ 50.000 con l'obbligo dell'adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento nel termine di giorni 30 e non pregiudicherà in alcun modo eventuale azione civile e/o penale.

CAPO 7 ANIMALI

ARTICOLO 27

Cani rurali

I cani posti a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi se non in luoghi adeguatamente recinti e con tutte le cautele necessarie per prevenire danni alle persone ed alle cose.

ARTICOLO 28

Cani pericolosi

I proprietari di cani dovranno chiamarli colla massima sollecitudine ed energia a sé, non appena abbiano avvertito che la presenza dei cani stessi ed il loro abbaiare ed avvicinarsi alle persone, incute timore alle persone medesime.

CAPO 8

CASE COLONICHE

ARTICOLO 29

Case coloniche

Le case coloniche e le loro attinenze situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda, anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente , in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

ARTICOLO 30

Fontane

E' vietato il recar guasti o sfregi alle fontane campestri.

CAPO 9

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 31

Ammende

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Agenti Comunali.

Dette trasgressioni , a prescindere dal Codice Penale od altre leggi penali quando costituiscono reati, sono punite a norma degli articoli 106,107,108,109 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni con l'ammenda fino a un massimo di £ 200.000 (duecentomila).

ARTICOLO 32

Definizione delle contravvenzioni

I contravventori agli articoli 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,27,28,29 del presente regolamento , hanno la facoltà di conciliare la contravvenzione in via breve , versando

immediatamente all'agente accertatore la somma di £ 25.000 (venticinquemila) raddoppiate in caso di recidiva, per le quali sarà rilasciata apposita ricevuta.

Per le infrazioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento e per il caso di mancata conciliazione in via breve, l'ammontare della somma da corrispondersi a titolo di oblazione è stabilita in £ 50.000 (cinquantamila) .

In ogni caso, resta sempre salva ed impregiudicata l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 33

Proventi delle contravvenzioni

I proventi delle penalità pecuniarie spettano al Comune salvo il conferimento dei premi agli Agenti che hanno accertato la contravvenzione a norma dell'articolo 110 del T.U. della legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383.

ARTICOLO 34

Decorrenza

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Comitato Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione.

Tutte le disposizioni, le quali non armonizzano con quelle del presente regolamento, perdono efficacia con la sua entrata in vigore.